

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Castelfranco Emilia, un'associazione non commerciale, operante nei settori ricreativo e culturale, che assume la denominazione di "CENTRO VIVO I NEGOZI DI TUTTI", di seguito identificata come l'Associazione.

ART. 2 OGGETTO SOCIALE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

- 1) L'Associazione non ha alcun scopo di lucro ed intende associare commercianti, artigiani ed esercenti con la finalità di promozione dei negozi, la valorizzazione del sistema economico, commerciale e produttivo del centro storico di Castelfranco Emilia. Il centro storico è identificato come quella porzione di territorio del comune oggetto dei "programmi d'intervento locale per l'attivazione del centro commerciale naturale del capoluogo" aggiornata al settembre 2011 in allegata planimetria.
- 2) L'Associazione, a tal fine, si propone di promuovere iniziative ed eventi specifici che abbiano natura culturale e ricreativa, anche attraverso l'organizzazione spettacoli e intrattenimenti, lotterie, eventi culturali, e qualsiasi altra attività annessa, atta al raggiungimento dello scopo sociale. In particolare verranno create e sostenute iniziative per:
 - a. attività promozionali a ricaduta diretta sulle attività economiche associate, programmi di fidelizzazione clientela, accordi di collaborazione tra le piccole e medie imprese commerciali, artigianali, il sistema bancario locale (sponsorizzazioni, iniziative promozionali congiunte);
 - b. occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
 - c. progetti di arredo urbano del "centro commerciale naturale" e del territorio per il miglioramento della qualità ambientale della città;
 - d. la partecipazione a bandi di finanziamento pubblico rivolti alle imprese commerciali di vicinato e ad altri bandi che riconoscano provvidenze per il sostegno dell'attività di promozione e valorizzazione del territorio, quali eventi culturali, manifestazioni, iniziative;
 - e. la collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di aree e percorsi urbani e/o commerciali;
- 3) Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni di categoria, con la Consulta del Volontariato e con le associazioni del territorio che a diverso titolo operano a favore dell'integrazione sociale dei cittadini di Castelfranco Emilia.
- 4) In via meramente marginale, l'Associazione, potrà esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 SOCI

- 1) Possono aderire all'Associazione tutti i commercianti, esercenti ed artigiani che hanno l'attività all'interno del centro storico di Castelfranco Emilia e che condividono le finalità dell'associazione e sono mosse da spirito di solidarietà ed iniziativa. Con l'esclusione della Grande Distribuzione Organizzata (GDO o esercizi con oltre i 1000 mq di superficie), possono aderire all'Associazione anche quei commercianti, esercenti ed artigiani che pur non avendo l'attività collocata nel centro storico condividono le medesime finalità dell'Associazione.

- 2) I Soci della si distinguono in:
 - a. Soci Ordinari;
 - b. Soci Sostenitori;
 - c. Soci Benemeriti;
 - d. Soci Onorari.
- 3) Possono essere iscritti come Soci Ordinari, uno per attività commerciale, tutti i commercianti, esercenti ed artigiani che hanno l'attività nel centro storico di Castelfranco Emilia.
- 4) Possono essere iscritti come Soci Sostenitori, uno per attività commerciale, tutti i commercianti, esercenti ed artigiani che hanno l'attività nel comune di Castelfranco Emilia ma al di fuori del centro storico. I soci Sostenitori possono partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione con l'esclusione, per motivi di territorialità, ai bandi di finanziamento pubblico.
- 5) Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- 6) Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.
- 7) Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
- 8) Il numero di soci è illimitato.

Art. 4 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

- 1) I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale. I soci Onorari non esercitano il diritto di voto.
- 2) Tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Onorari, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
 - a. di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
 - c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
 - d. di voto, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'Associazione.
- 3) Tutti i soci maggiorenni e minorenni hanno il diritto:
 - a. a ricevere la tessera dell'Associazione;
 - b. a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
 - c. a frequentare i locali dell'Associazione;
 - d. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dell'Associazione, convenzioni con attività commerciali.
- 4) I Soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare lo statuto, i regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni prese dagli Organi Sociali
 - b. versare ogni anno entro la data fissata dall'Assemblea la quota associativa dell'Associazione;
 - c. devono versare eventuali contributi democraticamente richiesti fissati dall'assemblea dei soci;
 - d. non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'Associazione;
- 5) L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a seguito del versamento della quota associativa annuale e dell'inoltro della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima e in caso di silenzio varrà il silenzio assenso.
- 6) La quota associativa è intrasmissibile (se non in caso di morte) e non rivalutabile in alcun modo.
- 7) I soci possono recedere attraverso l'invio di lettera scritta, entro il 30 settembre di ogni anno.

- 8) L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione. Eccetto l'esclusione per dimissioni o morosità, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo una facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Successivamente il Consiglio Direttivo convocherà il socio interessato per un contraddittorio a una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 5 - ORGANI SOCIALI

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
- 2) Sono organismi ausiliari dell'Associazione
 - a. il Vicepresidente
 - b. il Segretario
 - c. il Tesoriere

ART. 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata. Gli astenuti non vengono conteggiati.
- 2) Alle Assemblee possono prendere parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i Soci che siano in regola col pagamento della quota associativa per l'anno in corso o nel caso l'assemblea si tenga nel periodo di rinnovo iscrizioni, per l'anno precedente. Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
- 3) Alle riunioni dell'Assemblea dei Soci sia ordinarie che straordinarie, il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
- 4) L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
- 5) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso) almeno dieci giorni prima della data fissata mediante avviso telematico (email o fax o SMS) o consegna dell'avviso a mano o tramite posta o qualunque altro mezzo trasmissivo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.

- 7) L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
- 8) L'Assemblea in forma straordinaria, è richiesta per la modifica dello Statuto dell'Associazione e per lo scioglimento dell'Associazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1 / 3 (un terzo) del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti o rappresentati.
- 9) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno da Consiglio Direttivo (anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei soci). L'Assemblea dei Soci in forma ordinaria ha il compito di:
 - a. Approvare il bilancio o rendiconto;
 - b. Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
 - c. Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
 - d. Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo;
 - e. Deliberare sulla necessità o meno di coinvolgere l'Associazione, adoperandosi attivamente per quanto sia possibile e limitatamente alle proprie risorse ed ambiti di competenza, per seguire tematiche o problematiche specifiche che possano coinvolgere o riguardare l'Associazione stessa o la maggioranza degli Associati;
- 10) L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
 - d. per le modifiche del presente Statuto;
 - e. per lo scioglimento dell'Associazione.
- 11) Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti tra gli associati Ordinari, Sostenitori e Benemeriti. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore a 13 componenti. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.
- 2) I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
- 4) I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

- 5) In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 6) Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 7) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, il voto espresso dal Presidente vale doppio.
- 8) Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spettano, inoltre, al Consiglio Direttivo le seguenti mansioni:
 - a. l'elezione del Presidente, del vice Presidente del Segretario e del Tesoriere,
 - b. la promozione dell'attività dell'Associazione in conformità ai principi contemplati nel presente statuto,
 - c. la gestione del patrimonio sociale,
 - d. la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione,
 - e. la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta,
 - f. deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
 - g. deliberare eventuali deleghe di rappresentanza dell'Associazione (a Consiglieri o Soci) presso terzi in particolari occasioni o per seguire tematiche o problematiche specifiche che possano coinvolgere o riguardare l'Associazione o la maggioranza degli Associati.
- 9) Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
- 10) Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 8 IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto (se richiesto da 1/3 dei componenti).
- 2) Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto (se richiesto da 1/3 dei componenti).
- 3) Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
- 4) In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o da un Consigliere all'uopo delegato.
- 5) In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente.
- 6) Il Presidente (in caso di assenza o temporaneo impedimento, il vice-Presidente) è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha la firma sociale. Ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 9 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

- 1) Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno (con votazione segreta se richiesto da 1/3 dei componenti).
- 2) Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 3) Il Segretario cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
- 4) Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione (nome) e le relative registrazioni. Può disporre, se delegato dal Consiglio Direttivo del potere di firma (congiunta al Presidente) sul Conto Corrente dell'Associazione.

ART 10 - PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- l. il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
2. E'fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 11 – PRESTAZIONI DEI SOCI

- 1) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 2) L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
- 3) Tutte le cariche dell'Associazione Centro Vivo i negozi di tutti sono gratuite.
- 4) Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 12 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

- 1) L'esercizio sociale va dal 01 ottobre al 30 settembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Centro Vivo – I negozi di tutti o l'Associazione di categoria o il professionista eventualmente incaricato, deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 2) Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza.
- 3) Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione o presso l'Associazione di categoria o il professionista eventualmente incaricato alla redazione dello stesso.

ART. 13 – SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti all'assemblea straordinaria, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini di pubblica utilità.

ART. 14 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali sia Regionali.

Letto ed approvato, Castelfranco Emilia 17/10/2012

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria

Antonio Chiodi

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria

Paolo Greco